SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24

"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA"

La presente legge si propone di disciplinare congiuntamente "polizia amministrativa locale" e "politiche integrate di sicurezza"nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.117. comma secondo, lettera h) Cost. e art.118, comma primo Cost..

La legge si articola in cinque capi, il primo dei quali detta i principi generali che ispirano l'intera disciplina e chiarisce quali siano le aree d'intervento della Regione. In particolare l'ente regionale è competente in materia di a) prevenzione, contrasto e riduzione della cause del disagio e dell'emarginazione sociale; b) riqualificazione urbana; c) promozione delle forme associate fra i – Comuni; d) protezione civile; e) sicurezza stradale; f) sicurezza ambientale; g) sicurezza e regolarità del lavoro; h) prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente.

Il capo II, invece, disciplina il necessario coordinamento tra l'azione regionale e quella dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione della sicurezza.

In ragione di ciò la Regione 1) promuove la conclusione di accordi con lo Stato in materia sicurezza delle città e del territorio regionale; 2) favorisce la cooperazione fra Province e Comuni; 3) sostiene la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, all'attività di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi sopra descritti. Lo scopo è:

realizzare sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà, disordine urbano:

garantire un sistema diffuso di controllo del territorio e una gestione efficiente dei servizi per le vittime di reato;

sviluppare moduli organizzativi dell'attività di polizia, facilitando anche l'intervento di operatori del quartiere e di cittadini;

arginare i problemi legati alle violenze e molestie sessuali, alla violenza familiare, allo sfruttamento e violenza sui minori, alla prostituzione, alle discriminazioni xenofobe e razziste, ai conflitti culturali ed etnici, alle tossicodipendenze;

istituire attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali,e anche agli operatori sociali.

Al fine di realizzare le iniziative sopradette la Regione stanzia contributi a Comuni, Province, Comunità montane, Unioni e Associazioni intercomunali, nonché ad associazioni e organizzazioni di volontariato.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", che interviene a favore di coloro che sono stati colpiti da azioni criminali.

La presente legge riconosce l'importanza del volontariato come risorsa per definire efficaci politiche di prevenzione della criminalità.

Il ricorso ai volontari è tuttavia, subordinato a diverse condizioni. Essi, infatti, possono essere impiegati solo se:

operino dietro la direzione del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro operatore di polizia;

non siano stati precedentemente condannati per delitti non colposi o sottoposti a misure preventive, o espulsi dalle forze armate o della polizia nazionale o destituiti o licenziati poer giusta causa o giustificato motivo da pubblici uffici;

abbiano frequentato un corso di formazione professionale organizzato dalla Giunta regionale;

siano assicurati.

Anche i Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato. Inoltre gli Enti locali possono utilizzare gli istituti di vigilanza ai fini di integrare l'esercizio delle funzioni di polizia locale. Tuttavia la legge si cura di definire precisi limiti e divieti alle forme di vigilanza privata, sia professionale sia volontaria. In particolare, guardie giurate, volontari, addetti alla vigilanza non possono operare interventi diretti.

Il Capo III, invece, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale. Le competenze in materia si collocano in capo ai Comuni, anche se residuano diverse attribuzioni alle Province. Alla Regione non spettano funzioni di amministrazione attiva, ma compiti di sostegno, coordinamento, formazione delle polizie locali. L'art. 12 della legge definisce le corresponsabilità tra Giunta regionale e Conferenza Regione-Autonomie locali nella gestione del sistema.

La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, per garantire su tutto il territorio regionale servizi di polizia municipale e provinciale.

La Regione concede contributi agli Enti locali e alle loro associazioni per:la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale; la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale.

L'ammontare dei finanziamenti è determinato dalla Giunta regionale.

Il corpo di polizia locale, che si articola in diverse figure professionali, è disciplinato dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale. La Regione Emilia- Romagna promuove, attraverso una scuola regionale specializzata, un'offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio.

Il Capo V contiene le disposizioni transitorie e finali:entro il 2007 si dovrà concludere il processo di riorganizzazione previsto dalla legge. I corpi di polizia locale preesistenti all'entrata in vigore della presente legge dovranno adeguarsi alla nuova normativa, altrimenti verranno costituiti in sevizi.